

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 446105)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2021, n. 5

Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale*****Art. 1****Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo le parole: "*al Direttore della Presidenza*" sono inserite le seguenti: "*, all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area*".

Art. 2**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente sull'andamento dell'organizzazione amministrativa, presentando uno specifico rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte."

Art. 3**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*giornalisti assunti a contratto*" sono sostituite dalle seguenti: "*giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali*".

Art. 4**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *" e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area"* sono soppresse.

Art. 5**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura."

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *"dell'organico previsto, arrotondato all'unità,"* sono sostituite dalle seguenti: *"della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all'unità superiore,"*.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

"4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell'anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale."

4. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura."*

5. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: *"può essere risolto in qualsiasi momento"* sono inserite le seguenti: *"senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario"*.

Art. 6**Modifica all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".**

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area."

Art. 7**Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54****"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale"**

in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, è sostituito dal seguente:

"6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell'Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segreteria della Giunta regionale e l'Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi."

2. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

"7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso."

Art. 8

**Norma di coordinamento: modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"
e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono abrogati.

2. L'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è abrogato.

CAPO II**Disposizioni in materia di affari istituzionali****Art. 9**

**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi
di sostegno pubblico di competenza regionale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, dopo le parole: *"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,"* le parole: *"di competenza regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale"*.

Art. 10

Disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona", previa accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.

Art. 11

**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata
delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione
nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".**

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte le parole: *"La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale."*

CAPO III

Disposizioni in materia di contabilità regionale

Art. 12

Inserimento dell'articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Dopo l'articolo 51 bis della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"Art. 51 ter

Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio.

1. Nelle more dell'approvazione del riaccertamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli aggiornamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati con provvedimento del responsabile finanziario della Regione, o di un direttore regionale da lui delegato."

CAPO IV

Disposizioni in materia di società regionali

Art. 13

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 14

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. L'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Piani triennali dei fabbisogni di personale.

1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti si applica l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell'assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata

da parte dell'organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

5. *Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani."*

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. L'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Trattamento economico del personale.

1. *Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.*

2. *Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.*

3. *È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.*

4. *In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostantive.*

5. *La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell'organo amministrativo della medesima da parte dell'organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione."*

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 16

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 2021

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 6 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 8 - Norma di coordinamento: modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali.

Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

Art. 10 - Disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale.

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali.

Art. 13 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

CAPO V - Disposizioni finali.

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 ottobre 2020, dove ha acquisito il n. 2 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello, Bet, Ciambetti, Centenaro e Sponda;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 marzo 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 aprile 2021, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

fra gli strumenti più efficaci per garantire la qualità dei testi legislativi vi è quello della manutenzione normativa, che persegue, imponendo un costante monitoraggio della normativa esistente, il duplice obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli esiti delle risultanze applicative, e di perseguire obiettivi di qualità del “prodotto normativo”, con riguardo alla sua omogeneità, chiarezza e proprietà della formulazione, unitamente all'esigenza di una maggiore semplificazione della normativa vigente, per il perseguimento di quei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione garantiti dall'articolo 97 della Costituzione.

Per queste finalità si propone, ad inizio di questa legislatura, la presente proposta di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale.

Legge di semplificazione con ciò intendendosi - secondo l'accezione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza, ed in particolare, per quanto riguarda l'ordinamento regionale del Veneto, dalla legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018” - uno strumento a cadenza periodica, privo di riflessi sul bilancio regionale che mutua l'esperienza della “Legge di semplificazione e riassetto normativo” introdotta nell'ordinamento, a livello statale, dalla legge n. 59 del 1997, finalizzata, in sintesi: vuoi al riassetto normativo, inteso quale coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la certezza giuridica; vuoi alla semplificazione, da intendersi in chiave “amministrativa”, con la riduzione del numero delle fasi procedurali, delle amministrazioni intervenienti, sopprimendo organi superflui, riducendo i tempi per la conclusione dei procedimenti ed il numero degli stessi ed introducendo l'utilizzo di tutti gli istituti e le soluzioni procedurali messe a disposizione dal legislatore statale.

Legge di adeguamento ordinamentale, con ciò intendendosi l'azione del legislatore finalizzata al costante obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal medesimo; quanto sopra, anche delineando una nuova e diversa disciplina della materia, mutuando e riproponendo l'esperienza delle leggi di adeguamento ordinamentale, approvate, in vigore della decima legislatura regionale, in diverse materie (l.r. n. 4 del 2019, in materia di sport e cultura; l.r. n. 24 del 2019, in materie di competenza della terza commissione; l.r. n. 15 del 2019, in materia di affari istituzionali; l.r. n. 29 del 2019, in materie di competenza della seconda commissione; l.r. n. 1 del 2020, in materia di sanità e sociale): leggi che si sono contraddistinte quali iniziative recanti norme il cui contenuto non si è posto solo in termini di mero recepimento o di adeguamento alla normativa comunitaria-statale sopravvenuta o di conformazione a pronunce di giurisprudenza, in specie costituzionale, ma si sono configurate quali interventi sulla base delle esperienze applicative, delle problematiche emerse e quindi dei relativi esiti e quindi si sono contraddistinte anche per contenuti discrezionali, implicando scelte politiche che hanno necessitato, nelle rispettive commissioni referenti competenti per materia, della più ampia discussione, secondo l'iter ordinario di esame in sede istruttoria e di approvazione d'aula.

La proposta che ne risulta, con riferimento alle materie di competenza della Prima commissione consiliare, si compone di 15 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Passando in rassegna i singoli articoli o gruppi di articoli, a seconda dei settori interessati dalle modifiche normative, se ne spiegano di seguito le motivazioni.

Il Capo I contiene modifiche alla legge regionale n. 54/2012, concernente l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.

In particolare l'articolo 1 attribuisce alla Giunta la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità, dell'Avvocato coordinatore e di tutti i Direttori di Area, il cui trattamento economico è concordato con la Giunta entro il limite massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica.

Con l'articolo 2 si chiarisce che ai giornalisti dell'Ufficio stampa della Giunta, di ruolo o assunti a tempo determinato, è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali 2016-2018.

L'articolo 3 provvede ad eliminare un'incongruenza contenuta nell'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 54/2012 che risulta in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, che riconduce alle competenze della Giunta "la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, relativamente al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza".

L'articolo 4 apporta diverse modifiche all'articolo 8 della l.r. 54/2012, riguardante le Segreterie dei componenti della Giunta, prevedendo:

- che per ogni legislatura il Presidente della Giunta, entro 90 giorni dall'insediamento, determini la dotazione organica delle segreterie degli assessori, differenziandola in base ai compiti istruttori permanenti affidati a ciascuno, in modo tale da garantire un'efficiente ed efficace supporto amministrativo in ragione della complessità dei compiti istruttori correlati alle materie assegnate dal Presidente;
- che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato delle segreterie dei componenti di Giunta non possa superare la spesa complessiva per il suddetto personale sostenuta dalla Giunta nell'anno 2012. Inoltre, in esito all'approvazione di un emendamento depositato in Prima Commissione in sede di esame del provvedimento, è stata inserita una clausola di salvaguardia del tetto di spesa in capo al Consiglio regionale; quanto sopra anche a fronte della sopravvenuta modifica dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 (cd "Decreto Tremonti") che sul punto, originariamente prevedeva - da cui la disciplina assunta dalla Regione del Veneto, Consiglio e Giunta regionale nelle rispettive leggi di organizzazione e funzionamento - che le regioni, tra gli altri enti, "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" ed ora, a seguito della modifica introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le regioni nella misura del 100%;
- nuove modalità per l'esatta individuazione del trattamento economico del responsabile delle Segreterie;
- l'eliminazione dell'obbligo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto per il personale a tempo determinato per chiamata diretta, data la natura fiduciaria dello stesso.

L'articolo 5 - peraltro modificato dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo - introduce la possibilità di istituire, all'interno della struttura organizzativa della Segreteria generale della programmazione anche Strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto. Viene inoltre previsto che nel caso in cui la suddetta Segreteria sia articolata nelle indicate strutture, il Segretario generale della programmazione svolge nei confronti delle medesime le funzioni di Direttore d'Area.

Con l'articolo 6 si modifica l'art. 24 della l.r. 54/2012 al fine di limitare, per le sole figure apicali, le ipotesi di presentazione delle dimissioni al Presidente della Giunta regionale.

In conseguenza della reintroduzione - tramite l'articolo 23 della l.r. 39/2020 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) - della figura del vicario del responsabile di Segreteria, per fini di "pulizia normativa" con l'articolo 7 si abrogano, in quanto ad efficacia esaurita, le norme che mantenevano dette figure solo in via temporanea, nonché la previsione di limitazione della dotazione di personale che può essere assegnato agli uffici di supporto del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di affari istituzionali.

L'articolo 8 - la cui versione iniziale è stata modificata dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo - intende modificare la legge regionale n. 16/2018 (Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale) che prevede, quale criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, il non aver riportato una o più condanne per delitti dolosi puniti con sentenza passata in giudicato secondo le modalità ivi stabilite. Tramite le modifiche proposte dall'articolo in questione il campo di applicazione di tale legge viene limitato ai contributi erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, non considerando più nel suddetto campo di applicazione, i contributi comunque denominati, erogati con fondi dell'Unione europea; ciò sul presupposto che la concessione di tale tipologia di provvidenze è già assistita sia da sue specifiche misure di tutela (ci si riferisce, in particolare, alla normativa dell'Unione europea che, nel prevedere la concessione di sostegni economici, già prevede disposizioni che escludono i soggetti che hanno commesso determinati reati, ritenuti funzionalmente correlati, dalla possibilità di ottenere tali sostegni), sia da uno specifico apparato di controlli, anche sul campo, nonché di verifica, anche a campione, sulla base dell'analisi del rischio, in ordine alla veridicità delle autocertificazioni rese. La disciplina della l.r. 16/2018 dunque, una volta recepite le modifiche di cui sopra, rimane applicabile alla concessione di sole provvidenze alimentate da fondi regionali; fattispecie, si ritiene, non assistita da altrettanti, parimenti adeguati, livelli di tutela.

L'articolo 9 - introdotto nel testo in esito all'approvazione di un emendamento sottoscritto da Presidente e Vicepresidente della Prima Commissione in sede di esame del testo - detta disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità nella copertura dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (istituito dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37) e delle funzioni ad esso afferenti. Nel contempo, sulla base dell'esperienza della prima applicazione della legge, individua una soluzione tecnica, definita a

regime, che consenta al Garante in carica di completare il proprio mandato (che, nel caso di specie, scade al compimento del terzo anno dalla data del giuramento, ovvero il 26 giugno 2021) e a quello che il Consiglio regionale eleggerà, di essere preposto all'Ufficio e venir immesso nelle relative funzioni e responsabilità, previa accettazione e prestazione del prescritto giuramento, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predecessore. Contestualmente si propone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 3 della citata l.r. 37/2013, essendo tale norma, per come definita, funzionale solo al primo insediamento del Garante. Complessivamente, così disponendo, si assicura continuità nell'Ufficio e si evitano sovrapposizioni fra Garante uscente e Garante neo eletto.

Il Capo III contiene il solo articolo 10, in materia di contabilità regionale, introdotto in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo. Esso propone di inserire nell'articolo della l.r. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) un articolo 51 ter in base al quale, nelle more dell'approvazione del riaccertamento dei residui (di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011), gli accertamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati dal responsabile finanziario della Regione o da un direttore regionale da lui delegato. Tale previsione intende velocizzare ed efficientare il procedimento, per far fronte all'eventualità - laddove i residui passivi siano stimati a bilancio in misura inferiore a quella effettiva - che i capitoli di spesa siano dotati di risorse insufficienti a far fronte ad obbligazioni già assunte, determinando ritardi (e conseguenti danni) nei pagamenti ai creditori.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di società regionali.

Gli articoli 11, 12 e 13 - introdotti nel testo in esito all'approvazione di appositi emendamenti depositati dalla Giunta regionale in sede di esame del provvedimento - modificano la l.r. 39/2013 "Norme in materia di società regionali" al fine di perseguire un miglioramento della governance, della programmazione e del controllo delle società controllate dalla Regione Veneto. In particolare:

- l'articolo 11 propone l'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 4 (Disciplina delle società controllate) della l.r. 39/2013, in quanto superato da successive modifiche normative;
- l'articolo 12 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 39/2013, introducendo l'obbligo per le società controllate dalla regione di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate. Viene anche rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione;
- l'articolo 13 sostituisce l'articolo 9 (Trattamento economico del personale) della l.r. 39/2013, prevedendo:
 - un limite al trattamento economico annuo del personale delle società controllate assunto dal 2021: non deve superare la retribuzione del personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria (per il personale assunto prima del 2021 tale prescrizione è posta come "principio" cui ispirarsi);
 - il divieto di attribuire "differenziali economici o superminimi individuali" e l'obbligo di riassorbire quelli già in essere;
 - l'obbligo da parte degli organi delle società controllate di trasmettere alla Giunta una relazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; qualora i motivi ostativi esplicitati nella relazione siano ritenuti infondati, ciò varrà come giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

Il Capo V conclude il testo con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda prevede l'entrata in vigore della legge.

Il progetto di legge, d'iniziativa del consigliere Zaia, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21 ottobre 2020, assumendo il numero 2 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente sessanta (compreso quello sull'entrata in vigore). Successivamente altri quattordici consiglieri ne hanno formalizzato la sottoscrizione.

Nella seduta del 10 febbraio 2021 è stato illustrato in Prima Commissione dall'Assessore referente in materia di programmazione, attuazione del programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali ed enti locali. In quell'occasione la Commissione, in accordo con l'Assessore, ha deliberato di "esaminare, al momento del voto dell'articolo, i soli articoli inerenti materie trattate in Prima Commissione Consiliare, e di non procedere con il voto sugli altri articoli, inerenti materie di pertinenza delle altre Commissioni" (estratto del processo verbale n. 13). Nella medesima seduta l'Assessore ha depositato alcuni emendamenti.

Nelle successive sedute del 17 e del 24 marzo la Commissione ha proceduto all'esame degli articoli inerenti materie di propria competenza, nonché di alcuni emendamenti ulteriori a firma del medesimo Assessore, del Presidente e della Vicepresidente.

Nella richiamata seduta del 24 marzo la Commissione ha concluso i propri lavori approvando a maggioranza il provvedimento, dopo aver deliberato di stralciare tre articoli del testo iniziale e di "non procedere al voto" relativamente agli articoli inerenti materie di competenza di altre Commissioni consiliari.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.":

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi iniziamo in Aula la discussione dello stralcio, quello afferente alla Prima Commissione, del progetto di legge che il Presidente Zaia ha presentato in materia di semplificazione e adeguamento normativo al momento del suo insediamento.

Noi riteniamo che il titolo sia decisamente fuorviante e proverò a spiegare il perché: non c'è dubbio che l'ordinamento giuridico, e quindi anche quello regionale, necessiti di una costante manutenzione normativa, le carenze di produzione legislativa regionale, i cambiamenti legislativi di rango superiore e soprattutto le necessità emergenti dei cittadini ed imprese impongono anche a noi come legislatori regionali di rimettere mano alle leggi di nostra competenza.

Personalmente avrei preferito una proposta più organica, che affrontasse nel complesso queste esigenze, proprio perché oggetto omogeneo dell'intervento avrebbe dovuto essere l'interesse dei cittadini veneti per una burocrazia semplice. Si è al contrario scelto di spacchettare il provvedimento generando diversi PdL distinti in base alle competenze delle singole Commissioni consiliari, a proposito del fatto che l'oggetto del nostro interesse sono i cittadini e non i lavori del Consiglio. Tenere, invece, un testo normativo unitario avrebbe forse reso più difficile il nostro lavoro ma avrebbe agevolato i cittadini nel comprendere la ratio complessiva della proposta di legge.

Oggi, dunque, valutiamo il primo pezzo, quello di competenza, appunto, della prima e che dovrebbe riguardare interventi di semplificazione e adeguamento normativo in relazione alle politiche istituzionali, alle politiche dell'Unione europea, alle politiche di bilancio e di programmazione.

Si tratta di un progetto di legge di 13 articoli, più due disposizioni finali, come risultato del lavoro di Commissione a seguito della presentazione di diversi emendamenti, sia modificativi, sia di stralcio, sia di introduzione di nuovi articoli. Cerchiamo, dunque, di capire di cosa si tratta, se siano proposte in linea con le ambizioni del PdL di Zaia e quale sia la reale e concreta portata in termini legislativi di questi 13 articoli.

Lascio un momento da parte la questione semplificazione che, a mio giudizio, riguarda esclusivamente l'articolo 6, su cui tornerò dopo, e approfondiamo il tema dell'adeguamento ordinamentale.

Dicevamo che la finalità della manutenzione normativa, a fronte di mutamenti di diverso genere di diversa fonte dovrebbe avere una duplice finalità, da un lato dovrebbe rendere l'applicazione delle norme più aderente a determinate necessità e, dall'altro, dovrebbe rendere più chiara e omogenea l'applicazione delle leggi.

La parte quantitativamente più consistente del provvedimento, parliamo di sette articoli su tredici, riguarda le disposizioni in materia di ordinamento e attribuzione delle strutture della Giunta regionale.

La prima novità è quella prevista dall'articolo 1, con il quale si stabilisce che anche per l'avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e per i Direttori di Area, così come già previsto per il Segretario generale della programmazione, il Segretario della Giunta e il Direttore della Presidenza, sia la Giunta a stabilire gli elementi essenziali del contratto e del trattamento economico, assumendo ovviamente come limite massimo quello previsto dalla legislazione nazionale per le figure apicali della dirigenza pubblica.

Alcune considerazioni sul coordinatore dell'Avvocatura: da quello che ci risulta, vi è la necessità di individuare un nuovo coordinatore dell'Avvocatura regionale e, esattamente come è accaduto a novembre, quando eravate nella necessità di individuare un nuovo Direttore dell'Area Sociosanitaria, venite in Consiglio e chiedete di avere il potere di determinarne il trattamento economico. Decidete o, meglio, chiedete al Consiglio di darvi la delega ad arrangiarvi nella definizione del trattamento economico.

Ricordo, a tal proposito, in riferimento all'Avvocatura regionale e ai Direttori di area, che in questo momento il loro trattamento economico viene definito in base alle regole del contratto nazionale, quindi questo Consiglio oggi sta dicendo che per i Direttori d'area e per l'Avvocatura regionale non è più il contratto nazionale che vale, o solo quello, ma è la discrezionalità della Giunta. In particolare, poi - questo è un riferimento che faccio anche chiedendo una verifica sul punto - proprio per tornare sulla necessità di adeguare la normativa ai cambiamenti che sovente non trovano riscontro nelle leggi regionali, è curioso che si sia scelto di intervenire affidando alla Giunta la definizione del trattamento economico dell'avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale senza modificare la legge istitutiva dell'Avvocatura regionale, in particolare la legge 24 del 2001, che stabilisce che il trattamento economico dell'avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale è equiparato a quello dei direttori d'area.

Dal punto di vista generale, invece, naturalmente non è uno scandalo che in virtù del rapporto fiduciario che si deve instaurare tra la Giunta, l'avvocato coordinatore e i direttori di area, la Giunta chieda al Consiglio di avere mano libera sul punto. Penso che però ci sia una seria e, a mio giudizio, anche fondata, preoccupazione che questa relazione sia eccessivamente libera, eccessivamente senza vincolo. Lo dico perché è ciò che è già accaduto in riferimento al Direttore dell'area sociosanitaria con il PdL 10, oggi legge regionale 37, quando in questo Consiglio abbiamo discusso per definire e assegnare alla Giunta la discrezionalità sul trattamento economico del Direttore dell'Area Sociosanitaria: in quel caso noi non abbiamo negato l'esigenza che la Giunta avesse di avere una discrezionalità in quel tipo di definizione, quello che ci preoccupava era come poi quella discrezionalità sarebbe stata esercitata. Tant'è che ad oggi il Direttore dell'Area Sociosanitaria ha un trattamento economico pari a quello del Segretario generale della programmazione, cioè, dal punto di vista gerarchico, della figura apicale della Regione.

E la discrezionalità in questo caso è massima, evidentemente. Allora già la legge offre dei criteri sulla base dei quali la amministrazione pubblica dovrebbe definire le retribuzioni dei dirigenti pubblici: la complessità organizzativa e gestionale della struttura che si è chiamati a dirigere, la dimensione delle risorse finanziarie a disposizione, della rilevanza istituzionale dei destinatari della propria azione. Ecco, io credo che sul punto il Consiglio regionale una valutazione dovrebbe farla. Tra il dare una delega in bianco alla Giunta nella definizione di queste prestazioni economiche e costruire delle condizioni per cui, pur riconoscendo alla Giunta il diritto di determinare la prestazione, il Consiglio possa esercitare, attraverso l'individuazione stringente di criteri e attraverso l'espressione di pareri, una qualche funzione, un qualche ruolo, non credo sia così assurdo. Tanto che il potere è nostro, cioè è il Consiglio che ha nelle sue prerogative di fare, o non fare, una legge per concedere alla Giunta la facoltà di definire le prestazioni economiche ed è il Consiglio che può dire alla Giunta: "Ti do una delega in bianco" oppure dire alla Giunta: "Capisco la necessità che tu, per costruire un rapporto fiduciario, determini il compenso, ma costruiamo insieme dei criteri, dei parametri", come per esempio quello previsto per i Direttori generali delle ULSS, dove una quota della premialità è definita attraverso un passaggio con

la Quinta Commissione. Noi oggi invece, con una proposta di legge che dovrebbe essere di adeguamento normativo e di semplificazione, stiamo in realtà consegnando una delega in bianco alla Giunta nella definizione dei trattamenti economici delle 10 figure apicali più importanti della Regione e questo dovrebbe essere un tema che ci poniamo, soprattutto nel momento in cui l'opinione pubblica è particolarmente attenta a come vengono spesi i soldi pubblici. Io sarei, dunque, per fare ancora di più in questo senso: se vogliamo davvero tradurre in termini concreti e fattuali l'ambizione alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, non limitiamoci a pubblicare sul sito, come la legge ci obbliga a fare, i compensi, ma costruiamo le condizioni per cui il cittadino possa capire perché a quel dirigente pubblico viene assegnato quel compenso così elevato.

Così si combatte il populismo, così si combatte il qualunquismo e si giustifica, di fronte ad una discussione aperta, con magari dei parametri di valutazione, alcune prestazioni economiche concesse ai dirigenti pubblici.

La seconda grande questione del PDL riguarda la Giunta e l'organizzazione delle segreterie dei suoi componenti, argomento a cui sono dedicati diversi articoli.

Non vengono naturalmente introdotte nuove spese a carico del bilancio regionale, perché non sarebbe possibile, ma vengono definiti i nuovi criteri e una nuova strutturazione degli uffici di Giunta che, in realtà, pur a parità di stanziamenti sono suscettibili di modificare la destinazione delle risorse del bilancio regionale. In particolare modo, l'articolo 4 detta un nuovo assetto alle segreterie dei componenti della Giunta: ricordo ai colleghi che sul punto eravamo già intervenuti, non senza qualche polemica, in occasione dell'ultimo collegato alla stabilità, con il quale avevate già modificato la disciplina delle segreterie dei membri di Giunta introducendo la posizione del Vicario del responsabile di segreteria, al quale avevate attribuito un trattamento economico uguale a quello del responsabile della segreteria stessa, stanziando ulteriori 250.000 euro circa sul bilancio regionale.

Ora, dopo aver definito per legge la figura del Vicario e avergli aumentato la prestazione economica con legge di bilancio, si torna ad occuparsi del personale dei membri della Giunta, anche stabilendo che il Presidente della Giunta, non la Giunta come organo collegiale, sia colui a cui è demandata la definizione della dotazione di personale di cui gli Assessori hanno bisogno. Cioè con questo nuovo assetto Zaia non solo nomina gli Assessori, non solo assegna le deleghe, ma dice anche di quanto personale hanno bisogno i suoi Assessori per esercitare al meglio la propria delega. Anche su questo io invito il Consiglio a riflettere, perché anche su questo è una facoltà che il Consiglio ha quella di decidere come la Giunta deve lavorare. La proposta contenuta nel PDL, di lasciare a Zaia il potere di decidere in merito alle dotazioni di personale degli uffici dei componenti della Giunta, e lo dico guardando l'assessore Calzavara, credo sia un errore perché penso, al contrario, che questa decisione possa e debba essere definita collegialmente dalla Giunta e non solo dal Presidente, dato che ciascun Assessore, in base alle deleghe che ha, sa di cosa ha bisogno per esercitarle completamente e pienamente (e se non è così è meglio che cambi mestiere).

Questo lo dico perché è importante che anche noi proviamo a riappropriarci delle funzioni del Consiglio, per cui non è la Giunta che viene qui e ci dice quello che vuole, siamo noi, l'organo legislativo, che diciamo alla Giunta cosa deve fare e come lo deve eseguire.

Infine, c'è poi la questione della spesa per il personale della Giunta, sempre a proposito di interesse per la semplificazione della vita dei veneti. Attualmente opera il vincolo di tetto massimo della spesa per l'anno 2009, mentre nell'articolato si fa riferimento al tetto di spesa dei componenti delle segreterie di Giunta al 2012.

Se il vincolo della spesa per il personale del 2009 non cambia in generale nell'Ente Regione del Veneto ma quello per il personale della Giunta si alza dal 2009 al 2012 significa che, a parità di stanziamento, una volta messo in sicurezza il bilancio del Consiglio regionale, grazie a un emendamento approvato in Commissione, noi potremmo vedere che, dentro le risorse a disposizione della Giunta, la spesa per il personale potrebbe aumentare, a scapito di altre voci di spesa e per altre funzioni.

Ora, anche su questo, dopo che nel bilancio abbiamo già messo 250.000 euro in più per le segreterie della Giunta, anche ipotizzare di spostare altre risorse per pagare la dotazione del personale dei componenti della Giunta, in questa fase storica, in questa fase politica, a me sembra personalmente un errore.

Poi c'è l'articolo 7 che è, di fatto, un mero intervento di pulizia normativa, l'articolo 2 che si limita a recepire nell'ordinamento regionale una pronuncia della Corte costituzionale e l'articolo 3 che corregge un mero refuso di coordinamento formale. Ciò che rimane è l'articolo 9, un intervento utile ad assicurare la continuità nell'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, e l'articolo 10, che è un adeguamento della disciplina regionale di bilancio e di contabilità al decreto 118 del 2011.

Cito in correlazione, giusto perché rimanga agli atti, anche i contenuti degli articoli 11, 12 e 13, che dettano una nuova disposizione per il tema del fabbisogno del personale e del relativo trattamento economico.

Cosa altro dunque?

Rimane l'articolo 8, che riguarda la legge 16 del 2018, una legge molto recente, che ha introdotto un principio importante: per ogni sovvenzione, contributo, sussidio erogato dalla Regione del Veneto si deve autodichiarare di non aver subito condanne passate in giudicato. È doveroso premettere che l'articolo, come proposto dalla Giunta, prevedeva l'abrogazione totale di questa legge e, attraverso una discussione in Commissione, abbiamo ridotto l'impatto, che io giudicavo fortemente negativo, dell'articolo 8 nella stesura originaria e ora limitiamo l'applicazione di quella legge ai fondi di esclusiva competenza regionale.

Ora, noi riteniamo comunque che limitare l'impatto di questa legge sia un errore grave, per diverse ragioni.

La prima riguarda le motivazioni addotte, cioè la Giunta ritiene che questo tipo di previsione rappresenti un appesantimento dell'iter istruttorio delle domande di aiuto. In parte è indubbiamente vero, e voglio anche pensare che due anni fa, quando questa stessa maggioranza votò quella legge, avesse presente questo problema, a proposito di normativa regionale da adeguare. Ma il tema è esattamente questo, cioè individuare il punto di equilibrio tra sburocratizzare e necessità di garantire la legalità degli atti, definire esattamente cos'è la semplificazione e cosa la liberalizzazione. La semplificazione è un'attività volta a semplificare la vita dei cittadini; la liberalizzazione è dire: "tolgo tutto per fare prima". È un po' un atteggiamento tipico di questa Amministrazione. Noi

invece pensiamo che l'attenzione debba essere posta dall'altro punto di vista, e cioè eliminiamo ciò che non ha e non produce un benessere per la collettività ma teniamo ciò che mette in sicurezza la Regione.

E poi c'è la seconda questione: c'è una differenza sostanziale tra cancellare adempimenti burocratici inutili ed eliminare adempimenti che, per quanto pesanti, sono fondamentali, che qualificano la qualità dell'attività amministrativa di una pubblica amministrazione.

Infine faccio notare che gli uffici rilevano che questa legge va modificata perché i modelli dell'autodichiarazione fatti dalla Giunta creerebbero delle difficoltà interpretative. Cioè: una legge votata dal Consiglio regionale prevede che vengano costruiti dei modelli in autodichiarazione, la Giunta fa il modello dell'autodichiarazione che, a giudizio degli uffici, è fuorviante. E quindi la soluzione che proponete è cancellare la legge. A me sembra una soluzione un po' fantasiosa.

Infine, e chiudo, avrei voluto davvero oggi discutere di semplificazione all'interno di un progetto di legge che si intitola "di semplificazione". Invece in questo PdL, a parte l'articolo 6, che ha in qualche modo una portata di questo genere e che si limita, per le sole figure apicali, al fatto che la presentazione delle dimissioni dei dirigenti apicali possano essere presentate al solo Presidente della Giunta. Cioè l'unica vera norma che riguarda la semplificazione nel progetto di legge di Zaia, che si intitola "Semplificazione" è quella, molto limitata della portata, prevista dall'articolo 6.

Guardate, io credo che sia un po' pochino per poter definire questo provvedimento utile ai cittadini e alle imprese del Veneto. Lo sarà sicuramente alla Giunta e alla dotazione di personale dei componenti della Giunta, ma io credo che in questo momento, con le necessità che ci sono fuori da questa porta, dopo esserci occupati di Zaia, degli Assessori, degli uffici degli Assessori, magari anche dei responsabili dei Gruppi regionali, sarebbe arrivato il momento, a sei mesi dall'inizio della Legislatura, di occuparci di qualcosa che abbia più concretamente a che fare con la vita dei veneti. Grazie."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Attività di governo.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

- a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
- c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
- d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
- e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
- f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
- g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;
- h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, *all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area*. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
- m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;
- n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione.

1. I Dirigenti operano, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l'attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell'efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell'osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.

2 bis. La Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente sull'andamento dell'organizzazione amministrativa, presentando uno specifico rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Strutture di supporto della Giunta regionale.

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

a) la Segreteria della Giunta regionale;

b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta.

3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l'esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell'attività, e sovrintende alla Segreteria del Presidente di cui all'articolo 8.

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell'articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, *giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali.”.*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza.

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1[, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area].”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all'unità superiore, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell'anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all'articolo 17. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

7 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20. Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Segreteria generale della programmazione.

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 ; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, supporta l'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

- a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;
- b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
- c) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

- d) predisporre gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;
- e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all' articolo 16;
- f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;
- g) omissis
- h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e);
- i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
 - 4. *La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.*
 - 5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all' articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni.

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all'Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.

3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.

4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza, su proposta del medesimo.

6. *Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell'Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incaricate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segreteria della Giunta regionale e l'Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.*

7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali.

[1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale.

2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all' articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all' articolo 20.]

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. omissis

6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto”, le parole: “*ai Segretari regionali*” sono sostituite dalle seguenti: “*al Direttore di Area*”.

7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.

8. Omissis”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.

1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, *erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale*, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.

3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni.”

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2013 è il seguente:

“Art. 3 - Elezione e durata in carica.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula “Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza”.

4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Costituzione in giudizio.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale. *La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.*

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 4 - Disciplina delle società controllate.

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

[1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), non si applicano alla Società Veneto Sviluppo Spa..]”.